

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI e la IX Commissione,

considerato che:

da tante parti e in numerose occasioni è stato denunciato il livello insoddisfacente della gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio statale, con particolare riferimento alla incapacità manifestata dalle competenti amministrazioni di trarre da tali beni redditi adeguati;

il problema si è posto anche relativamente ai beni del demanio marittimo, stante la diffusione di fenomeni di occupazione abusiva dei suddetti beni e in considerazione del fatto che, per molti anni, non si è provveduto all'adeguamento dei canoni dovuti dai titolari di concessioni per l'uso degli stessi;

in più occasioni la Corte dei conti ha sollecitato il Governo ad intervenire nel senso di adottare più efficienti criteri di gestione dei beni demaniali;

il Governo ha provveduto a rivedere la disciplina in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime mediante il decreto-legge n. 400 del 1993, convertito dalla legge n. 494 del 1993;

tale provvedimento disponeva, nella originaria formulazione, un aggiornamento dei canoni dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente nelle misure del quaranta, del sessanta e dell'ottanta per cento rispetto a quelli dovuti nel 1989; peraltro, trattandosi di percentuali di aumento obiettivamente troppo elevate, in sede di esame parlamentare la disposizione fu modificata nel senso di fare riferimento alle variazioni del potere di acquisto della lira;

contemporaneamente, il medesimo provvedimento stabiliva le misure dei canoni da adottare a partire dal 1994, distin-

guendole in base alle differenti categorie di aree nonché alle diverse attività svolte sulle medesime aree dai concessionari;

tali misure variano da lire 400 a lire 8000 al metro quadro, e sono suscettibili di ulteriori aumenti a cadenza annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat;

in adempimento delle disposizioni citate, le amministrazioni competenti hanno provveduto ad aggiornare i canoni dovuti dai concessionari di beni del demanio marittimo, che sarebbero tenuti a pagare somme ingentissime, e in molti casi addirittura proibitive;

il pagamento dei canoni nelle misure previste in base alle disposizioni richiamate comporterebbe nella maggior parte dei casi oneri assai rilevanti per le imprese, potendo in qualche caso addirittura pregiudicare la prosecuzione della loro attività;

il settore garantisce l'occupazione, anche se spesso a carattere stagionale, di molti soggetti che potrebbero rischiare di perdere l'impiego qualora le imprese dovessero cessare l'attività a causa dell'eccessiva onerosità dei canoni;

l'esigenza di una revisione dei criteri e delle misure di adeguamento dei canoni è stata sottolineata da numerosissimi operatori del settore che temono di non poter far fronte al pagamento dei canoni;

appare quindi urgente provvedere ad una riduzione dei canoni in modo da non penalizzare ingiustamente gli operatori del settore, anche in vista del prossimo inizio della stagione estiva;

impegnano il Governo

ad assumere tempestivamente le iniziative idonee a risolvere il problema prospettato mediante una riduzione delle misure dei canoni che, ferma restando l'esigenza di un adeguamento rispetto a quella applicata nel 1989, non pregiudichi la prosecuzione dell'attività di numerose imprese.

(7-00203) « Pistone, Biricotti, Benvenuto, Brunale, Repetto ».

La IX Commissione,

premessi che:

con legge 29 gennaio 1994, n. 71, è stato avviato il risanamento delle Poste italiane, con la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, in un quadro di riassetto del sistema dei servizi di pubblica utilità, sulla base di indirizzi comunitari in materia;

il percorso di riforma che il Parlamento ha voluto avviare nel 1994 ha previsto la trasformazione dell'ente Poste in società per azioni entro il 31 dicembre 1996. Tale termine è stato poi differito al 31 dicembre 1997 ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

la costituzione della società per azioni costituisce presupposto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e razionalità nella gestione e nella ristrutturazione di un patrimonio tecnico e professionale che deve essere teso a fornire al Paese e ai cittadini un servizio moderno ed efficace;

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, comma 23, ha precisato come il riassetto dell'azienda debba portare la stessa a risultati in linea con gli *standard* realizzati a livello europeo in tema di qualità e di caratteristiche dei servizi postali prestati. Detta norma prevede che il consiglio di amministrazione dell'ente presenti entro il 31 marzo 1997 un piano di impresa triennale, in cui siano indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione;

il contratto di programma, contenente puntuali obiettivi che debbono trovare esplicitazione nel piano d'impresa triennale, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'ente e le corrispondenti forme di compensazione;

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve comunicare alle competenti Commissioni parlamentari entro il

30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Contratto di programma e dal Piano d'impresa di cui all'articolo 2, comma 23, legge n. 662 del 1996;

la bozza di contratto di programma e le anticipazioni sul piano d'impresa triennale, circolate ufficiosamente, hanno portato ad una manifestazione di massa di lavoratori e sindacati, in allarme per il mancato rispetto degli accordi contrattuali e per la probabile chiusura di circa quattromila uffici postali con traffico minore;

tale scelta comporterebbe un ridimensionamento del « servizio universale » per molte città e la negazione del diritto alla comunicazione per i cittadini residenti nelle zone periferiche e rurali;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie perché sia rispettata la data del 31 dicembre 1997, prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la trasformazione dell'ente Poste in società per azioni;

a definire, con apposito atto, i servizi a carattere universale su cui lo Stato deve intervenire con compensazioni;

a rispettare gli accordi contrattuali e occupazionali, coerentemente con gli accordi del 23 luglio 1993, dando soluzione anche ai problemi del precariato;

a verificare che il piano d'impresa triennale punti, nel quadro della riorganizzazione, alla riqualificazione dei servizi in favore dell'utenza ed allo sviluppo di servizi innovativi;

ad adoperarsi affinché sia rispettata la data del 31 marzo 1997 per la presentazione, da parte del consiglio di amministrazione dell'ente, del piano di impresa triennale, riferendo alle Commissioni parlamentari competenti la valutazione politica di merito.

(7-00204) « Biricotti, Panattoni, Fredda, Giardiello, Attili ».